



LE PRESTAZIONI PREVISTE PER SINGOLA CATEGORIA

MUTILATI ED INVALIDI CIVILI TOTALI

Minorenni

Indennità di accompagnamento

Cosa è

È la prestazione spettante ai cittadini invalidi che sono nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente, a causa della loro inabilità, per periodi superiori a 29 giorni presso strutture pubbliche.

La prestazione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni per l'ottenimento

L'indennità è concessa alle persone che sono nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverate, gratuitamente, per periodi superiori a 29 giorni.

L'indennità è concessa anche alle persone nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto prima dei 18 anni o dopo il compimento del 67° anno di età. Fermi i requisiti sanitari previsti, l'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e con la pensione di inabilità ed è cumulabile con l'indennità di comunicazione in favore dei sordi.

L'indennità è, invece, incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Nel caso di più minorazioni che darebbero titolo a più indennità di accompagnamento come cieco civile e come invalido civile è possibile cumulare le due prestazioni.

Importante: Per la sua erogazione non si tiene conte dei redditi sia personali che familiari.

L'indennità di accompagnamento non deve essere sospesa nel caso in cui l'invalido, ricoverato in una struttura pubblica, abbia bisogno di un'assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, qualora la struttura non consenta di soddisfare tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita.

Importo

La prestazione è erogata per 12 mensilità e l'importo nel 2024 risulta pari a:



531,76 euro mensili ed a 6.381,12 euro annuali.

Questo importo è adeguato annualmente.

PENSIONE DI INABILITÀ

Maggiorenni fino all'età pensionabile (67 anni)

Cosa è

È la prestazione che spetta per 13 mensilità ai mutilati ed invalidi civili totali ossia ai cittadini di età compresa tra i 18 ed i 67 anni ai quali sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari a 100 (inabilità assoluta e permanente). È compatibile con l'attività lavorativa, con le altre prestazioni pensionistiche di invalidità, con l'indennità di accompagnamento e continua ad essere erogata nel caso in cui la persona invalida sia ricoverata presso una struttura privata o pubblica che provvede al sostentamento.

La pensione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti

Si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico sull'imposte sui redditi. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettabile ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona invalida, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta è pari a 19.461,12 euro nel 2024. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

Importo

L'importo della pensione è **pari a 333,33 euro mensili nel 2024** (4.333,29 annui), lo stesso previsto per i titolari dell'assegno mensile di assistenza destinato agli invalidi civili parziali. Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.



Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Maggiorazione

Cosa è

È una somma aggiuntiva che spetta ai titolari della pensione di inabilità (per gli invalidi civili totali) o dell'assegno di invalidità (per gli invalidi civili parziali) di importo fisso a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.

La prestazione è ottenibile a domanda.

Requisito reddituale e redditi influenti

In particolare, la maggiorazione spetta a condizione che la persona con disabilità non possieda redditi:

- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si considera lo stesso tipo di redditi rilevanti per la concessione della pensione di inabilità (o dell'assegno di assistenza) e, pertanto, i redditi assoggettabili ad IRPEF. Non si considerano, di conseguenza, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF.

Come per le altre prestazioni di invalidità civile, non è prevista l'erogazione in misura parziale della maggiorazione. Pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera.

Limiti di reddito per il diritto ed importo della maggiorazione nel 2024

Reddito personale annuo	Reddito complessivo di coppia
-------------------------	-------------------------------

7.081,62 euro	14.863,55 euro
---------------	----------------

Importo

È fisso e pari a 10,33 euro mensili



Incremento

Cosa è

A tutti i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni) o assistenziali (assegni e pensioni sociali) inferiori ad un certo importo e privi di redditi ovvero titolari di redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge spetta un incremento che consente di assicurare un trattamento economico complessivo non inferiore ad un ammontare (735,05 euro mensili nel 2024) adeguato annualmente. Questo beneficio, ottenibile a domanda, spetta anche ai titolari delle pensioni e degli assegni mensili di assistenza erogati ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili.

L'incremento spetta alle persone con almeno 70 anni di età ma con due importanti eccezioni:

1. se risulta accreditata contribuzione previdenziale, anche non utilizzata ai fini della pensione, il limite di età può scendere in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione e fino a 65 anni;
2. per gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti, i sordomuti (ed i titolari di pensione di inabilità collegata a contribuzione previdenziale versata all'INPS) l'incremento è riconosciuto già dal compimento del 18° anno di età.

Requisito reddituale e redditi influenti

L'incremento spetta se:

- a. non si possiedono redditi propri per un ammontare annuo pari o superiore ad un limite fissato annualmente, in caso di persona non coniugata;
- b. non si possiedono redditi propri non superiori al limite sopra indicato né redditi cumulati con quelli del coniuge per un ammontare pari o superiore alla somma dell'importo del limite, indicato nel punto superiore, e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Sono influenti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettati ad IRPEF vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale e degli oneri deducibili e devono essere considerati i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi perlinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo della pensione pari a 154,94 euro annui;



- sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano le caratteristiche della continuità.

Limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2024

Persona sola

9.555,65 euro

persona coniugata

16.502,98 euro

Importo

L'importo dell'incremento è determinato in ragione del reddito posseduto (personale o di coppia) e corrisponde nel 2024 al valore meno elevato tra 391,39 euro mensili (che può variare in ragione dell'importo delle prestazioni di base commisurate anche all'età del richiedente) e la differenza tra il limite reddituale (sopra indicato) ed il reddito personale, o cumulato con quello del coniuge, a cui vanno aggiunti l'importo della pensione di inabilità, la maggiorazione e il reddito del coniuge ed in modo che il trattamento complessivo (pensione+maggiorazione+incremento) sia non superiore all'importo mensile di 735,05 euro nel 2024.

Indennità di accompagnamento

Cosa è

È la prestazione spettante ai cittadini invalidi che sono nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente per periodi superiori a 29 giorni presso strutture pubbliche a causa della loro inabilità.

La prestazione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni per l'ottenimento

L'indennità è concessa alle persone che sono nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverate, gratuitamente, per periodi superiori a 29 giorni.

L'indennità è concessa anche alle persone nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto prima dei 18 anni o dopo il compimento del 67° anno di età. Fermi i requisiti sanitari previsti, l'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e con la pensione di inabilità ed è cumulabile con l'indennità di comunicazione in favore dei sordi.



L'indennità è, invece, incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Nel caso di più minorazioni che darebbero titolo a più indennità di accompagnamento come cieco civile e come invalido civile è possibile cumulare le due indennità.

L'indennità di accompagnamento non deve essere sospesa nel caso in cui l'invalido, ricoverato in una struttura pubblica, abbia bisogno di un'assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, qualora la struttura non assicuri tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita.

Importante: Per la sua erogazione non si tiene conto dei redditi sia personali che familiari.

Importo

La prestazione è erogata per 12 mensilità e l'importo nel 2024 risulta pari a:

531,76 euro mensili ed a 6.381,12 euro annuali.

Questo importo è adeguato annualmente.

Maggiorenni dall'età pensionabile in poi

Dopo il compimento dell'età pensionabile (67 anni nel 2024, valore che può aumentare per effetto dell'incremento della speranza di vita), l'accertamento delle condizioni sanitarie non danno luogo al riconoscimento di pensioni ed assegni sostitutivi del reddito da lavoro ma, se ricorrono le condizioni, all'indennità di accompagnamento. In presenza dei requisiti di legge previsti per la generalità dei cittadini, si può chiedere l'assegno sociale. Se l'accertamento dello stato invalidante è avvenuto prima dell'età pensionabile ed ha comportato il riconoscimento della pensione di inabilità questa prestazione è sostituita da una prestazione denominata "assegno sociale sostitutivo".

ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO

L'importo di questa prestazione sostitutiva è lo stesso dell'assegno sociale previsto per la generalità delle persone mentre il requisito reddituale ai fini della percezione dell'assegno sociale continua ad essere quello valevole per i trattamenti per invalidi civili e sordomuti e, pertanto, si fa riferimento al solo reddito individuale e non a quello di coppia. Il limite di reddito influente per i mutilati ed invalidi civili totali ed i sordomuti coincide con quello più elevato applicabile a queste categorie prima dei 67 anni di età.

Aumento dell'assegno sociale sostitutivo

Cosa è

Per i titolari agli assegni sociale sostitutivo è previsto un aumento in misura tale da consentire di raggiungere un reddito pari all'importo dell'assegno sociale spettante alla generalità delle persone come incrementato con l'ammontare dell'aumento stesso.



La prestazione è ottenibile a domanda.

Requisito reddituale e redditi influenti

Il limite di reddito personale coincide con l'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento. Se la persona è coniugata, si considera il limite di reddito coniugale pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento.

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura al netto dell'imposizione fiscale, compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge.

Non vanno, invece, considerati: il reddito catastale della casa di abitazione, l'importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata), il trattamento di fine rapporto, l'indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.

Non concorre a formare il reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa ma non superiore ad 1/3 dell'ammontare dell'assegno sociale.

Limiti di reddito per il diritto all'aumento nel 2024

Persona sola

6.947,33 euro

Persona coniugata

13.894,66 euro

Importo

L'importo dell'aumento è adeguato annualmente e, per il 2024, è pari a 99,18 euro mensili e, comunque, fino a concorrenza dei limiti sopra considerati.

Incremento

Cosa è

A tutti i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni) o assistenziali (assegni e pensioni sociali), inferiori ad un certo importo, e privi di redditi ovvero titolari di redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge, spetta un incremento che consente di assicurare un trattamento economico complessivo non inferiore ad un determinato ammontare (735,05 euro mensili nel 2024) adeguato annualmente. Questo beneficio, ottenibile a domanda, spetta anche ai titolari delle pensioni e degli assegni mensili di assistenza erogati ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili.

L'incremento spetta alle persone con almeno 70 anni di età ma con due importanti eccezioni:



1. se risulta accreditata contribuzione previdenziale, anche non utilizzata ai fini della pensione, il limite di età può scendere in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione e fino a 65 anni;
2. per gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti, i sordomuti (ed i titolari di pensione di inabilità collegata a contribuzione previdenziale versata all'INPS) l'incremento è riconosciuto già dal compimento del 18° anno di età.

Requisito reddituale e redditi influenti

L'incremento spetta se:

- a. non si possiedono redditi propri per un ammontare annuo pari o superiore ad un limite fissato annualmente, in caso di persona non coniugata;
- b. non si possiedono redditi propri non superiori al limite sopra indicato né redditi cumulati con quelli del coniuge per un ammontare pari o superiore alla somma dell'importo del limite, indicato nel punto precedente, e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Sono influenti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettati ad IRPEF vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale e degli oneri deducibili e devono essere considerati i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi perlinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo della pensione pari a 154,94 euro annui;
- sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano le caratteristiche della continuità.

Limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2024

Persona sola	Persona coniugata
9.555,65 euro	16.502,98 euro

Importo



L'importo dell'incremento è determinato in regione del reddito posseduto (personale o di coppia) e corrisponde nel 2024 al valore meno elevato tra 200,66 euro mensili e la differenza tra il limite reddituale (sopra indicato) ed il reddito personale, o cumulato con quello del coniuge, a cui vanno aggiunti l'importo dell'assegno sociale sostitutivo, l'aumento dell'assegno sociale sostitutivo e il reddito del coniuge in modo che il trattamento complessivo (assegno sociale + aumento + incremento) sia non superiore all'importo mensile di 735,05 euro nel 2024.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Cosa è

È la prestazione spettante ai cittadini invalidi che sono nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente, a causa della loro inabilità, per periodi superiori a 29 giorni presso strutture pubbliche.

La prestazione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni per l'ottenimento

L'indennità è concessa alle persone che sono nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverate, gratuitamente, per periodi superiori a 29 giorni. È riconosciuta anche alle persone nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto prima dei 18 anni o dopo il compimento del 67° anno di età.

Fermi i requisiti sanitari previsti, l'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e con la pensione di inabilità ed è cumulabile con l'indennità di comunicazione in favore dei sordi.

L'indennità è, invece, incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Nel caso di più minorazioni che darebbero titolo a più indennità di accompagnamento come cieco civile e come invalido civile è possibile cumulare le due indennità.

L'indennità di accompagnamento non deve essere sospesa nel caso in cui l'invalido, ricoverato in una struttura pubblica, abbia bisogno di un'assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, qualora la struttura non consenta di soddisfare tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita.

Per la sua erogazione non si tiene conte dei redditi sia personali che familiari.



Importo

La prestazione è erogata per 12 mensilità e l'importo nel 2024 risulta pari a:

531,76 euro mensili ed a 6.381,12 euro annuali.

Questo importo è adeguato annualmente.